

Comune di SCURELLE

Provincia di Trento



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA
PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

Premessa

Come indicato da Arconet

“A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). Resta fermo l'obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva). L'elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l'anno precedente per consentire l'elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva. Si ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l'elaborazione del rendiconto della gestione. Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. “spacchettamento” dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. L'obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale”.

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, **con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto**; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 59 del 7 dicembre 2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2019 di aggiornamento dei principi contabili;
- Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2019 di aggiornamento dei principi contabili;
- *Il presente Parere è reso nell'ambito della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto, in via preliminare, va tenuto conto dello scenario attuale e cioè lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario che, per limitare il diffondersi del contagio da COVID-19, a livello nazionale e provinciale, sono state adottate misure restrittive che hanno inciso sul comportamento delle persone e sull'andamento delle attività produttive ed hanno generato conseguenze sociali ed economiche che produrranno effetti importanti anche sul bilancio degli enti locali.*

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Scurelle che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li 7 dicembre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

(dott. Trentin Ruggero)

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	7
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	8
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	9
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli	9
2. Previsioni di cassa.....	12
3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2021-2023	13
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	15
5. Finanziamento della spesa del titolo II	17
6. La nota integrativa	18
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	19
7. Verifica della coerenza interna	19
8. Verifica della coerenza esterna	21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	22
A) ENTRATE CORRENTI.....	22
IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	22
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	23
Addizionale sul consumo di energia elettrica.....	23
Addizionale I.R.P.E.F.	24
Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)	24
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	29
Spese di personale.....	29
Riqualificazione della spesa corrente	30
Altre spese correnti	30
Fondo crediti di dubbia esigibilità	31
Fondo di riserva di competenza	36
Fondi per spese potenziali	36
Fondo di riserva di cassa.....	36
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	36
ORGANISMI PARTECIPATI	38
SPESE IN CONTO CAPITALE	40
INDEBITAMENTO	41
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	44
CONCLUSIONI.....	46

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2020 al 31.12.2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12 settembre 2019.

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al d.lgs.118/2011.

- ❑ ha ricevuto in data 4 dicembre 2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 03/12/2020 con delibera n. 169 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati
- ❑ **nell'art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:**
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2020;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.118/2011;
- ❑ **nell'art.172 del d.lgs.18/8/2000 n. 267:**
 - h) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi:

Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

Organo	N.	Data	Descrizione
Giunta	158	26/11/2020	Servizio di acquedotto pubblico: approvazione tariffe con decorrenza dal 01 gennaio 2021
Giunta	159	26/11/2020	Servizio di fognatura: approvazione tariffe con decorrenza dal 01 gennaio 2021

- i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
- j) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

k) il piano degli indicatori;

□ necessari per l'espressione del parere:

l) documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.170 del d.lgs.267/2000 e dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dalla Giunta contenente il programma triennale dei lavori pubblici e le indicazioni circa il fabbisogno del personale;

m) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;

□ viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

□ visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

□ visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

□ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

□ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del d.lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare al 2021, con riferimento all'esercizio 2021, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale (delibera Consiglio Comunale nr. 20 di data 12/09/2019).

L'Ente si è avvalso della facoltà di non adottare il bilancio consolidato (delibera Consiglio Comunale nr. 7 di data 30/04/2019).

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

L'organo consigliere ha approvato con delibera n. 5 del 30/06/2020 il rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2019:

si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 *dopo il riaccertamento ordinario dei residui* così distinto ai sensi dell'art.187 del Tuel:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	1.435.835,67
di cui:	
a) Fondi vincolati	78.996,80
b) Fondi accantonati	558.698,79
c) Fondi destinati ad investimento	46.778,78
d) Fondi liberi	751.361,30
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	1.435.835,67

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 31/07/2020 con oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020/2022." dava atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 02/11/2020 con oggetto: "6^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione/Nota Integrativa 2020/2022. Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020/2022." procedeva ad un ulteriore controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dava atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità	554.796,62	366.126,99	426.457,22
Di cui cassa vincolata	27.154,15	44.800,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

(*) cassa vincolata: determina del responsabile del servizio finanziario n. 127 dd 10/04/2020

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE				
		PREV. DEF. 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	74.889,79	66.858,46	75.257,50	75.257,50
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	832.724,13	-		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	763.304,57			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	602.009,00	686.536,00	686.536,00	686.536,00
2	Trasferimenti correnti	423.696,02	351.936,40	347.406,40	347.406,40
3	Entrate extratributarie	1.940.449,74	1.516.524,00	1.467.524,00	1.498.524,00
4	Entrate in conto capitale	1.395.027,09	729.634,00	49.000,00	48.100,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-			
6	Accensione prestiti	-			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	766.908,14	766.500,00	766.500,00	766.500,00
totale		5.528.089,99	4.451.130,40	3.716.966,40	3.747.066,40
	totale generale delle entrate	7.199.008,48	4.517.988,86	3.792.223,90	3.822.323,90

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI				
	PREV. DEF. 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
		0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.105.806,20	2.610.652,46	2.565.521,50	2.596.521,50
<i>di cui già impegnato*</i>		202.657,54	21.282,52	-
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	75.758,00	72.257,50	75.257,50	75.257,50
previsione di competenza	2.915.091,83	729.634,00	49.000,00	48.100,00
<i>di cui già impegnato*</i>		-	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	11.202,40	11.202,40	11.202,40	11.202,40
<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	766.908,14	766.500,00	766.500,00	766.500,00
<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	7.199.008,57	4.517.988,86	3.792.223,90	3.822.323,90
<i>di cui già impegnato*</i>		202.657,54	21.282,52	-
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	75.758,00	72.257,50	75.257,50	75.257,50
previsione di competenza	7.199.008,57	4.517.988,86	3.792.223,90	3.822.323,90
<i>di cui già impegnato*</i>		202.657,54	21.282,52	-
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	75.758,00	72.257,50	75.257,50	75.257,50

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2019 (a seguito della legge 145/2018) in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2021-2022-2023 di riferimento.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	300.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	818.518,35
2	Trasferimenti correnti	587.887,88
3	Entrate extratributarie	1.559.754,55
4	Entrate in conto capitale	2.491.369,67
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
6	Accensione prestiti	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	789.362,19
TOTALE TITOLI		6.646.892,64
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		6.946.892,64

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2021
1	Spese correnti	3.234.808,26
2	Spese in conto capitale	1.981.709,66
3	Spese per incremento attività finanziarie	-
4	Rimborso di prestiti	11.202,40
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	400.000,00
6	Spese per conto terzi e partite di giro	835.802,71
TOTALE TITOLI		6.463.523,03
SALDO DI CASSA		483.369,61

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del Tuel;

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 0,00.=.

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	66.858,46	75.257,50	75.257,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.554.996,40	2.501.466,40	2.532.466,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.610.652,46	2.565.521,50	2.596.521,50
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		75.257,50	75.257,50	75.257,50
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		41.380,00	41.380,00	41.380,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	11.202,40	11.202,40	11.202,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 0,00	- 0,00	- 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		- 0,00	- 0,00	- 0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

BILANCIO DI PREVISIONE**EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	729.634,00	49.000,00	48.100,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	729.634,00	49.000,00	48.100,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.				
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.				
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.				
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.				
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.				
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.				

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Tip. Mis.	Cat. Prm.	Macroag.	ENTRATE		
							Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
12	0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	1	101	99	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
235	5	ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO - ART. 6, 4 COMMA, L. D) L.P. 36/1993.	2	101	2	1	4.530,00	0,00	0,00
275	1	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BORGO VALSUGANA PER PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2	101	2	1	500,00	500,00	500,00
							13.030,00	8.500,00	8.500,00

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Tip. Mis.	Cat. Prr.	Macro ag.	Previsione 2021	Previsione 2022	SPESE	
									Previsione 2023	
12121	0	SERVIZI GENERALI: SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO - SPESE NON RICORRENTE	1	1	2	1	5.000,00	0,00	0,00	
12121	1	SERVIZI GENERALI: SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO - CONTRIBUTI C/ENTE - SPESE NON RICORRENTE	1	1	2	1	1.190,00	0,00	0,00	
12150	4	SERVIZI GENERALI: FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP SPESE SUPPLENZA SEGRETARIO COMUNALE - SPESE NON RICORRENTE	1	1	2	1	180,00	0,00	0,00	
12700	4	SERVIZI GENERALI: IRAP. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. DECRETO LEG.VO N. 446/97. SPESE SUPPLENZA SEGRETARIO COMUNALE - SPESE NON RICORRENTE	1	1	2	2	425,00	0,00	0,00	
15110	14	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE FUORI RUOLO - SPESE NON RICORRENTE	1	1	5	1	725,00	0,00	0,00	
15110	15	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE FUORI RUOLO - CONTRIBUTI C/ENTE - SPESE NON RICORRENTE	1	1	5	1	172,55	0,00	0,00	
15150	11	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' INPDAP SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE FUORI RUOLO - SPESE NON RICORRENTE	1	1	5	1	25,62	0,00	0,00	
15700	11	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IRAP. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. DECRETO LEG.VO N. 446/97 SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - PERSONALE FUORI RUOLO - SPESE NON RICORRENTE	1	1	5	2	61,63	0,00	0,00	
16700	20	SERVIZIO TECNICO: IRAP PERSONALE IN COMANDO. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. DECRETO LEG.VO N. 446/97 - SPESE NON RICORRENTE	1	1	6	2	3.500,00	300,00	0,00	
17140	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	1	7	1	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
17140	1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI C/ENTE	1	1	7	1	480,00	580,00	580,00	
17150	2	SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO: FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	1	7	1	75,00	75,00	75,00	
17740	0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: IRAP. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. DECRETO LEG.VO N. 446/97	1	1	7	2	170,00	170,00	170,00	
162998	200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (EMERGENZA SANITARIA COVID-19). SPESE NON RICORRENTE	1	1	10	3	500,00	0,00	0,00	
162999	0	SPESE PER RIMBORSO PASTI AI DIPENDENTI PER CHIUSURA MENSE (EMERGENZA SANITARIA COVID-19). SPESE NON RICORRENTE	1	1	10	10	500,00	0,00	0,00	
162999	200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO (EMERGENZA SANITARIA COVID-19). SPESE NON RICORRENTE	1	1	10	3	500,00	0,00	0,00	
163170	0	SPESE PER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE. SPESE NON RICORRENTE	1	1	6	3	5.000,00	0,00	0,00	
163999	0	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE (EMERGENZA SANITARIA COVID-19). SPESE NON RICORRENTE	1	1	10	3	1.500,00	0,00	0,00	
163999	1	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO. INCARICHI PROFESSIONALI (EMERGENZA SANITARIA COVID-19). SPESE NON RICORRENTE	1	1	10	3	500,00	0,00	0,00	
163999	2	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO. VISITE ED ESAMI SANITARI (EMERGENZA SANITARIA COVID-19). SPESE NON RICORRENTE	1	1	10	3	650,00	0,00	0,00	
165502	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE ONERI C/COMUNE PER PERSONALE COMANDATO	1	1	6	9	38.000,00	3.500,00	3.500,00	
172140	0	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	1	7	3	500,00	500,00	500,00	
172140	200	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	1	7	3	300,00	300,00	300,00	
172140	300	SPESE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	1	7	3	1.000,00	1.200,00	1.200,00	
173140	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	1	7	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
173187	300	SPESE POSTALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. SPESE NON RICORRENTE	1	1	7	3	500,00	500,00	500,00	
422999	200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI (EMERGENZA SANITARIA COVID-19). SPESE NON RICORRENTE	1	4	2	3	1.000,00	0,00	0,00	
							65.954,80	11.125,00	10.825,00	

5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, bilancio 2021/2023 al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- contributo permesso di costruire	-	
- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente	-	
- alienazione di beni	-	
- saldo positivo delle partite finanziarie		
FPV	-	
Totale mezzi propri		-
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi da amministrazioni pubbliche	729.634,00	
- contributi da imprese		
- contributi da famiglie		
Totale mezzi di terzi		729.634,00
TOTALE RISORSE		729.634,00

Come indicato dal principio contabile applicato 4/2

- a) La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:
 - l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;
 - il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
- b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:
 - l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.
 - la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;
 - la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'*art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel*;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La nota integrativa illustra in maniera completa le informazioni richieste.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**7. Verifica della coerenza interna**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2018 ha apportato modifiche al paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, introducendo il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita dunque l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
- e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f. la gestione del patrimonio;
- g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

7.2.1. programma triennale lavori pubblici

Il DUP comprende la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio della programmazione 4/1. Per tale motivo esse devono essere integrate con ulteriori informazioni. Gli investimenti sono inseriti secondo le modalità della delibera 1061/2002.

Il DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 approva il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Il decreto trova applicazione per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2021 per servizi e forniture, peraltro, il medesimo decreto, fa salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia alle quali si fa rinvio per la definizione del programma. In attesa delle determinazioni in merito, da parte della Provincia Autonoma di Trento, viene mantenuto lo schema in vigore.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici.

7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2021/2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale;

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica.

Si riportano di seguito i commi che contengono tali disposizioni:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Pertanto successivamente all'approvazione del Rendiconto 2018 sarà possibile applicare avanzo di amministrazione nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023**A) ENTRATE CORRENTI**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, è stata istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI;

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta;

Con l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", il legislatore provinciale interviene nuovamente in materia di (IM.I.S.) allo scopo, in primo luogo, in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), in secondo luogo di agevolare le imprese in materia fiscale;

Per far fronte alle conseguenze sul tessuto produttivo dall'emergenza della pandemia Covid_19 la Provincia autonoma di Trento ha introdotto, con le LL.PP. nn. 2/2020, 3/2020 e n. 6/2020 n. 10/2020, modifiche all'articolo 7 comma 3 lettera b bis) della L.P. n. 14/2014 in materia di riduzione della base imponibile I.M.I.S. 2020, modifiche che trovano applicazione per il solo periodo d'imposta 2020 ad eccezione della facoltà di cui alla lettera b) quarto trattino (lettera e sexies)) che trova applicazione a regime.

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, le parti hanno ritenuto di dover valutare, nel corso del 2021, ogni singola agevolazione al fine di verificarne l'effetto di stimolo fiscale che si era prefissata la norma di istituzione. Inoltre, nel considerare l'attuale situazione economica-finanziaria caratterizzata da incertezza e instabilità dovute principalmente alla pandemia da COVID-19, hanno concordato di confermare anche per il 2021 le agevolazioni IM.I.S. stabilite negli esercizi precedenti.

L'Amministrazione, condividendo questa politica tariffaria, intende confermare anche per il 2021, le aliquote nella seguente misura:

- **0,00%** per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze;
- **0,35%** per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze ed una **detrazione**, per unità immobiliare, di **€ 327,40**;
- **0,895%** per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze;
- **0,55%** per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2, D/1 (con rendita fino a € 75.000,00), D/7 e D/8 (con rendita fino a € 50.000,00);
- **0,79%** per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/9, D/1 (con rendita superiore a € 75.000,00), D/7 e D/8 (con rendita superiore a € 50.000,00);

- **0,895%** per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati;
- **0,79%** per le aree edificabili produttive;
- **0,895%** per le aree fabbricabili con destinazione diversa da produttiva;
- **0,1%** per i fabbricati strumentali all'attività agricola (sono tali i fabbricati iscritti a Catasto nella categoria D/10 e quelli che possiedono l'annotazione catastale di ruralità) con rendita superiore a € 25.000,00 ai quali dalla rendita catastale va dedotto un importo pari a **€ 1.500,00**.

L'Ente ha introdotto, a partire dal 2019, con la modifica del Regolamento effettuata con deliberazione consiliare nr. 23 di data 27/12/2019, l'assimilazione all'abitazione principale (con aliquota 0,00%) per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado se nella stessa il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente.

Per quanto riguarda le aliquote la proposta che verrà esaminata dal Consiglio comunale prevede di adeguarle secondo le indicazioni fornite dal Protocollo d'intesa in materia Finanza Locale 2021 sopra richiamato.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si richiamano le deliberazioni n. 158/2020 e n. 238/2020 con le quali l'Autorità (ARERA) ha modificato, in ragione dell'emergenza epidemiologica, la propria deliberazione n. 443/2019 che ha approvato il modello tariffario (in particolare le regole per l'approvazione del PEF) collegato al ciclo dei rifiuti a partire dal 2020. Le modifiche, intervenute da ultimo il 23 giugno 2020, consentono ai Comuni l'adozione ex novo o, se già adottati, la modifica sostanziale dei provvedimenti collegati alla TA.RI. o alla TA.RI.P. 2020 (Regolamento, PEF, sistema tariffario) entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, e questo in applicazione dell'articolo 9bis comma 1 della L.P. n. 36/1993. Si richiama inoltre la facoltà di confermare per il 2020 le tariffe 2019, con obbligo di modifica entro fine anno, come disciplinata dall'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 ed illustrata ed attuata dalle deliberazioni di ARERA qui richiamate (con particolare attenzione al PEF 2020 ed al recupero della differenza di gettito entro il 2023).

Il Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino con propria deliberazione n. 22 del 26.11.2019, ha approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del Ciclo dei rifiuti (TA.RI.), il Consiglio Comunale ne ha preso atto con deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019;

La tariffa 2021 sarà quella proposta dalla Comunità Valsugana e Tesino sulla base del PEF piano economico finanziario approvato. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

A tale proposito si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 novembre 2017 con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti la quale prevede che, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, così come per una migliore ed unificata organizzazione, viene trasferita la titolarità della funzione inerente il servizio nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati, nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;

Si rende necessario far presente che le deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei rispettivi regolamenti devono essere approvate prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Recupero evasione tributaria

Le entrate presentano il seguente andamento:

Recupero evasione ICI/IMUP	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020 Prev.defin.	Esercizio 2021
Previsione	40.342,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
Accertamento	49.065,00	35.072,00	0,00	
Riscossione (competenza)	39.842,00	0,00	0,00	

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente *non ha previsto* l'applicazione dell'addizionale.

Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

A partire dal 2021 dovrebbe essere introdotto il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (Legge 160/2019 – comma 816) che sostituisce il canone di concessione e l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Trento

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, le parti hanno convenuto di definire le risorse di parte corrente da destinare nel 2021 ai rapporti finanziari con i Comuni, nell'ammontare complessivo di circa di 282,37 milioni euro:

- risorse stanziare per le regolazioni dei rapporti finanziari tra la Provincia, il sistema delle autonomie locali e lo Stato (con un accollo da parte della Provincia di 4 milioni di euro);
- trasferimenti compensativi IMIS;
- risorse destinate al fondo specifici servizi comunali;
- risorse destinate al rimborso delle quote che i Comuni versano a Sanifonds;
- quota del fondo perequativo "base", definito sulla base dei seguenti criteri che sarà decurtato dell'importo di circa 1,5 milioni di euro per il rimborso della quota interessi estinzione mutui:
 - sospensione per il 2021 dell'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020, in modo da non introdurre ulteriori elementi di incertezza nella programmazione;
 - ricalcolo della quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dell'eventuale squilibrio di parte corrente definito nell'allegato 1 al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, in particolare aggiungendo il dato 2019 alla media dei dati relativi all'equilibrio di parte corrente rielaborato secondo le modalità convenute.

I trasferimenti compensativi in materia di IMIS sono i seguenti:

- compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai Comuni;
- compensazione del minor gettito relativo all'esenzione degli immobili posseduti dagli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014;
- compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;
- compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali, nonché delle scuole paritarie e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale;
- compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

Va inoltre considerato il costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica).

Il fondo perequativo complessivo ricomprenderà, come negli ultimi esercizi, le seguenti quote:

- quota per le biblioteche;
- trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica;
- destinati alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCPL per il triennio 2016-2018;

Viene confermato quanto previsto dalla seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 in merito alla dotazione finanziaria della quota ex FIM per il 2021. Per quanto riguarda la previsione delle annualità 2022 e 2023 della medesima quota ex FIM, la stessa (ad eccezione della quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015) è sospesa fino alla manovra di assestamento del bilancio provinciale.

L'ex fondo investimenti minori, nell'importo di € 206.806,11, viene destinato interamente alle spese di investimento (al lordo dell'importo destinato alla compensazione dell'estinzione anticipata dei mutui di € 11.202,40);

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, a partire dall'esercizio 2018, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, in particolare, l'ex Fondo investimenti minori è previsto al lordo della quota annuale di recupero delle somme anticipate al Comune e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui per euro 11.202,40.=.

Si evidenzia che il Protocollo d'intesa 2021 conferma i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex FIM nelle seguenti modalità:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente sopra indicate per i diversi anni;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

servizio	Entrate/proventi prev. 2021	Spese/costi prev. 2021	% copertura 2021
acquedotto	61.600,00	61.602,00	100,00%
fognatura	14.500,00	14.559,00	99,59%
Totale	76.100,00	76.161,00	99,92%

La percentuale di copertura risulta pari al 100%.

Con delibere della Giunta Provinciale n. 2436 e 2437 del 9 novembre 2007 la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con gli organi rappresentativi dei comuni, ha apportato, rispettivamente, al testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura e al testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto alcune modifiche al sistema di tariffazione di tali servizi, modifiche che confermano sostanzialmente l'impianto che prevede la suddivisione dei costi in fissi e variabili e la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze e una tariffa legata a scaglioni di consumo. Il modello sopra indicato, nonostante le modifiche normative intervenute, resta allo stato attuale il modello di riferimento per la determinazione delle tariffe. Le tariffe del servizio acquedotto e fognatura devono pertanto essere adeguate al sistema tariffario di riferimento e raggiungere un grado di copertura dei costi pari a circa il 100%; Tra i proventi dei servizi sono inoltre previsti quelli del servizio di depurazione.

Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1 commi da 816 a 836)

A partire dal 2021, salvo rinvio, l'Ente è tenuto ad istituire e regolare il nuovo Canone unico che sostituisce il canone di concessione e l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Sanzioni amministrative da codice della strada

La gestione del servizio di polizia locale è gestita in convenzione con altri Comuni; il Comune di Borgo Valsugana, capofila della gestione associata, comunica ai Comuni convenzionati la quota di loro competenza affinché gli stessi definiscano la destinazione, della parte vincolata, delle sanzioni per violazioni al codice della strada.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti euro 302.000,00.= per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati.

Dolomiti Energia S.p.A. € 150,00.=

Primiero Energia S.p.A. € 1.850,00.=

Masoenergia s.r.l. € 300.000,00.=

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	importo	% x spesa corr.
2013	111.338,03	0,00%
2014	40.416,56	0,00%
2015	18.163,23	0,00%
2016	37.340,22	0,00%
2017	38.455,55	60,34%
2018	82.856,00	0,00%
2019	20.000,00	0,00%
2020	9.224,00	0,00%
2021	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00%

La previsione per l'esercizio 2021 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2018 (Titolo IV)	Esercizio 2019 (Titolo IV)	Esercizio 2020* (Titolo IV)	Esercizio 2021 (Titolo IV)
Previsione	82.856,00	26.435,00	9.224,00	0,00
Accertamento	83.510,20	26.433,59	10.582,00	
Riscossione (competenza)	83.510,20	26.433,59	10.582,00	

* x Accer.to 2020

☐ Prev. def. 2020

indicare, tra accertamento 2020 e previsione definitiva 2020, il dato disponibile più recente;

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente:

macroaggregati	assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Redditi da lavoro dipendente	605.453,76	568.165,90	574.848,80	574.848,80
Imposte e tasse a carico dell'Ente	90.678,74	78.679,36	76.746,00	76.446,00
Acquisto di beni e servizi	1.238.055,07	1.089.850,00	1.081.566,00	1.095.486,00
Trasferimenti correnti	284.706,33	498.145,00	492.865,00	499.365,00
Trasferimenti di tributi	-	-		
Fondi perequativi	-			
Interessi passivi	2.000,00	500,00	500,00	500,00
Altre spese per redditi di capitale				
Altre spese correnti	884.912,30	375.312,20	338.995,70	349.875,70
Totale Titolo 1	3.105.806,20	2.610.652,46	2.565.521,50	2.596.521,50

Spese di personale

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, sulla base del presupposto fondamentale di consentire ai comuni l'assolvimento delle funzioni istituzionali e l'erogazione dei servizi; ha ritenuto di proporre di introdurre e applicare, per i soli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il criterio della dotazione-standard, consentendo l'assunzione di nuove unità ai comuni che presentano un organico inferiore alla dotazione standard definita con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, da adottare entro la data del 31 gennaio 2021.

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con dotazione inferiore allo standard stabilito, potranno coprire i posti definiti sulla base della predetta deliberazione e previsti nei rispettivi organici, nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione. La Provincia si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad intervenire, secondo criteri e modalità definiti nella medesima deliberazione attuativa, a sostegno dei comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che non dispongano delle risorse sufficienti a raggiungere la dotazione standard definita. Ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti che presentano una dotazione superiore a quella standard, sarà comunque consentito nel 2021 di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel 2019. Fino all'adozione della citata deliberazione attuativa, per i comuni con popolazione fino 5.000 abitanti propone di mantenere in vigore il regime previsto dalla legge di assestamento del bilancio 2020, e di consentire quindi la possibilità di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019.

Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, propone di mantenere in vigore a regime, per l'anno 2021, la possibilità di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019. Nell'ambito della sopracitata deliberazione attuativa sarà garantita la possibilità di consentire a tali Comuni l'assunzione di personale aggiuntivo nei casi in cui:

- nel 2019 sia stato raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla Missione 1 superiore a quello assegnato, nel limite di tale surplus;
- continuino ad aderire volontariamente ovvero ricostituiscano convenzioni di gestione associata.

Resta invariata per tutti Comuni:

- la facoltà di sostituire con assunzioni a tempo determinato o comandi il personale che ha diritto alla conservazione del posto, per il periodo dell'assenza del titolare;
- la possibilità di assumere personale addetto ad adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali nei limiti delle dotazioni stabilite, e di assumere personale necessario all'erogazione dei servizi essenziali;
- l'assunzione di personale con spesa interamente coperta da entrate di natura tributaria o extratributaria, da trasferimento da altri enti, o con fonti di finanziamento comunque non a carico del bilancio dell'ente;

Riqualificazione della spesa corrente

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa. Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti hanno concordato, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio della Autonomie Locali, di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi hanno stabilito di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Contestualmente le parti hanno concordato che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia.

Altre spese correnti

Comprende l'IVA split payment (scissione contabile) da attività commerciale; Rispetto all'esercizio precedente l'IMS da versare al fondo di solidarietà è stato correttamente riclassificato tra i trasferimenti correnti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2021-2023 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo a):

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio)

la Commissione ARCONET in risposta alla domanda n. 25 ha avuto modo di precisare quanto segue:

Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2018, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria determina il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente:

per gli anni dal 2012 al 2014

(incassi di competenza es. X + incassi c/residui X) : accertamenti esercizio X

per gli anni 2015 e 2016

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X) : accertamenti esercizio X

Nel bilancio di previsione 2021-23 l'accantonamento, senza abbattimenti, del fondo crediti dubbia esigibilità deve fare i conti anche con gli effetti dell'emergenza da Covid-19. Gli enti locali dovranno quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità tenendo conto delle disposizioni a regime previste dai principi contabili, e in particolare delle regole nell'esempio 5 del principio applicato della contabilità finanziaria.

Le norme emergenziali introdotte dall'articolo 107-bis del DL 18/2020 hanno concesso una deroga per sterilizzare nel calcolo dell'Fcde gli eventi eccezionali del 2020. Dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono infatti calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, i dati 2019 al posto di quelli del 2020. Per determinare correttamente l'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo esclusivamente riferimento ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), può essere calcolata soltanto con il metodo della "media semplice" (e non ponderata). La capacità di riscossione viene pertanto determinata rapportando le sole riscossioni della competenza sugli accertamenti. Applicando l'articolo 107-bis del DL

18/2020, potranno quindi essere utilizzate le annualità 2016/2020, essendo dati ormai definitivi, secondo lo schema 2016+2017+2018+2019+2019. Gli enti continueranno inoltre a potersi avvalere della facoltà, come già chiarito da Arconet con la Faq n.26, di sommare agli incassi in conto competenza anche quelli avvenuti nell'esercizio successivo (in conto residui), ma riferiti ad accertamenti dell'anno precedente (incassi anno n+1). Per poter usufruire di questa opportunità, dovranno però slittare indietro di un anno le annualità considerate, con la conseguenza che, per la determinazione dell'Fcde a bilancio 2021/2023 potranno utilizzare le annualità che vanno dal 2015 al 2019.

Va ricordato che gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. L'Ente non si avvale della possibilità prevista dal comma 509 della L. 190/2014 pertanto ha stanziato in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari 100 per cento già a partire dal 2021 e sono state prese in considerazione le annualità dal 2015 al 2019.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Anno di bilancio 2021 - Anno di previsione 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO O EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	686.536,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	686.536,00	4.732,00	4.732,00	0,69
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	686.536,00	4.732,00	4.732,00	0,69
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	351.936,40			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	351.936,40			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.059.624,00	36.577,23	36.578,10	3,45
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	2.000,00	69,90	69,90	3,50
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	300,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	302.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	152.600,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.516.524,00	36.647,13	36.648,00	2,42
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	729.634,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	729.634,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	729.634,00			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	3.284.630,40	41.379,13	41.380,00	1,26
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	2.554.996,40	41.379,13	41.380,00	1,62
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	729.634,00			

Anno di bilancio 2021 - Anno di previsione 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO O EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA					
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	686.536,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	686.536,00	4.732,00	4.732,00	0,69
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	686.536,00	4.732,00	4.732,00	0,69
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	347.406,40			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	347.406,40			
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.050.624,00	36.577,23	36.578,10	3,48
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	2.000,00	69,90	69,90	3,50
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	300,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	262.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	152.600,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.467.524,00	36.647,13	36.648,00	2,50
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	49.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	49.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	49.000,00			
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
TOTALE GENERALE (***)		2.550.466,40	41.379,13	41.380,00	1,62
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		2.501.466,40	41.379,13	41.380,00	1,65
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		49.000,00			

Anno di bilancio 2021 - Anno di previsione 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	686.536,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	686.536,00	4.732,00	4.732,00	0,69
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	686.536,00	4.732,00	4.732,00	0,69
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	347.406,40			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	347.406,40			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.061.624,00	36.577,23	36.578,10	3,45
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	2.000,00	69,90	69,90	3,50
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	300,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	282.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	152.600,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.498.524,00	36.647,13	36.648,00	2,45
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	48.100,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	48.100,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	48.100,00			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	2.580.566,40	41.379,13	41.380,00	1,60
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	2.532.466,40	41.379,13	41.380,00	1,63
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	48.100,00			

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per l'anno 2021 in euro 31.949,70.= pari allo 1,22% delle spese correnti;

per l'anno 2022 in euro 30.623,20.= pari allo 1,19% delle spese correnti;

per l'anno 2023 in euro 41.503,20.= pari allo 1,60% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

anno 2021 euro 1.000,00 per contenzioso

anno 2022 euro 1.000,00 per contenzioso

anno 2023 euro 1.000,00 per contenzioso

a fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione

- (1)
- a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011);
- b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011);
- c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della legge 147/2013 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del Tuel. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali):

lo stanziamento iscritto in bilancio ammonta ad € 100.000,00.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

– se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

– se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2021, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868, a decorrere dal 2019, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Organo di revisione ha verificato quanto segue:

- il debito scaduto al 31.12.2019 era pari a zero mentre le fatture pervenute e non pagate, perché la scadenza era a gennaio 2020, si riferivano a nr. 13 fornitori per € 13.627,25, ma l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 non è stato pubblicato nella sezione trasparenza del sito web istituzionale: l'Ente ha assicurato l'esecuzione dell'adempimento.
- l'avvenuta trasmissione alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2020 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2019 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Il Comune ha quindi predisposto, in data 31/08/2016, con deliberazione consiliare nr. 25, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltro, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 introduce Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, tra l'altro, proroga al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute.

Con deliberazione n. 23 del 28 settembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, prevedendo in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società partecipate con esclusione della società Funivie Lagorai S.p.A. per la quale è prevista l'alienazione delle quote per perdite reiterate.

Con deliberazione consiliare n. 54 di data 20/12/2018 l'Ente ha effettuato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune – art. 20, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

confermando il precedente orientamento espresso con la deliberazione di revisione straordinaria sopra citata.

Con deliberazione consiliare n. 36 di data 30/12/2019 l'Ente ha effettuato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune – art. 20, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 confermando il precedente orientamento espresso con la deliberazione di ricognizione ordinaria sopra richiamata.

Le azioni della società Funivie Lagorai S.p.A. sono state cedute, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 18 del 12/09/2019, alla Società Eurogroup S.P.A. Di Milano, Contratto del 29/11/2019.

Elenco degli organismi partecipati

	Denominazione e data della costituzione	Servizi prevalenti	Quota %
1)	Masoenergia s.r.l.	Produzione energia elettrica	32,50%
2)	Azienda per il turismo Valsugana soc. coop. – Levico Terme 27/09/2007	Promozione in ambito turistico	1,89%
3)	Primiero Energia Spa – Tonadico 09/06/2000	Produzione energia elettrica	0,176%
4)	Dolomiti Energia Spa 16.03.09	Produzione, distribuzione energia elettrica, distribuzione gas metano, gestione ciclo integrale della acque, tariffa rifiuti	0,00049%
5)	Consorzio dei Comuni Trentini	Servizi ai soci	0,51%
6)	Trentino Riscossioni S.p.A.	Servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione entrate tributarie e patrimoniali)	0,0132%
7)	Informatica Trentina S.p.A. Dal 01/12/2018 Trentino Digitale S.p.A.	Governance (gestione di funzione e servizi informatici, di diffusione di nuove tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni)	0,0063%

La società Nuova Panarotta S.p.A. a far data dal 29/01/2016, si considera cessata per trasformazione in Panarotta s.r.l., con azzeramento del capitale sociale Nuova Panarotta S.p.A., come da verbale dell'Assemblea straordinaria di data 29/01/2016

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2021-2023

	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	AZIENDA PER IL TURISMO	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO RISCOSSIONI
Per contratti di servizio				
Per concessione di crediti				
Per trasferimenti in conto esercizio	15.600,00	10.500,00	4.800,00	6.000,00
Per trasferimento in conto capitale				
Per copertura di disavanzi o perdite				
Per acquisizione di capitale				
Per aumento di capitale non per perdite				
Altre spese				
Totale	15.600,00	10.500,00	4.800,00	6.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro

729.634,00.= per l'anno 2021

49.000,00.= per l'anno 2022

48.100,00.= per l'anno 2023

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con indebitamento

Le spese d'investimento previste negli anni 2021, 2022 e 2023 non sono finanziate con indebitamento.

	anno 2021	anno 2022	anno 2023
apertura di credito			
assunzione mutui			
assunzione mutui flessibili			
prestito obbligazionario			
prestito obbligazionario in pool			
cartolarizzazione di flussi di entrata			
cart.con corrisp.iniz.inf.85% dei prezzi di mercato dell'attività			
cartolarizzazione garantita da Pubblica Amministrazione			
cessione o cartolarizzazione di crediti			
leasing			
premio da introitare al momento di perfez.di operazioni derivate			
Totale	0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2021	2022	2023
opere a scomputo di permesso di costruire			
acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche			
permuta			
project financing			
trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 163/2006			
Totale	0,00	0,00	0,00

Limitazione acquisto immobili, mobili e arredi

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 prevede che vengano eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2021 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Va, peraltro, tenuto conto che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021 le parti hanno concordato di confermare la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2021.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 677.208,99
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 434.643,64
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 1.698.003,43
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 2.809.856,06
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 280.985,61
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	€ 0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 280.985,61
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	€ 78.416,80
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 78.416,80
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,0000 (XX,XX)
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00

1) per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

	2021	2022	2023
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
entrate correnti	2.809.856,03	2.554.996,40	2.554.996,40
% su entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, fornisce nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018- 2021 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, a partire dall'esercizio 2018.

In particolare dovranno essere previste, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti iscrizioni a bilancio:

- PARTE ENTRATA: stanziamento dell'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 103512016 (l'entrata corrispondente al rimborso della quota annuale di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui è contabilizzata al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.000 (ex Fim);

- PARTE SPESA: stanziamento della quota annuale di recupero, nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti", alla voce del piano dei conti integrato "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni locali" (U.4.03.01.02.000).

In termini di cassa, il rimborso della quota annuale potrà avvenire disponendo la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce "Rimborso prestiti" per l'ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	19.616,72	121.990,80	100.821,60	89.619,20	78.416,80	67.214,40	56.012,00
Nuovi prestiti (+)							
Prestiti rimborsati (-)	9.649,92	21.169,20	11.202,40	11.202,40	11.202,40	11.202,40	11.202,40
Estinzioni anticipate (-)	0,00						
Altre variazioni +/- (da specificare)							
Totale fine anno	9.966,80	100.821,60	89.619,20	78.416,80	67.214,40	56.012,00	44.809,60

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	565,00	-	-	-	-	-	-
Quota capitale	9.651,00	21.169,20	11.202,40	11.202,40	11.202,40	11.202,40	11.202,40
Totale	10.216,00	21.169,20	11.202,40	11.202,40	11.202,40	11.202,40	11.202,40

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020;
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL, tenuto conto che l'Ente non utilizza il FIM in parte corrente (con esclusione dell'importo destinato alla compensazione dell'estinzione anticipata dei mutui di € 11.202,40);
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti provinciali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (tenuto conto di quanto specificato nella sezione competente);
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica e alla riqualificazione della spesa corrente

Riguardo a questi aspetti si rinvia a quanto già specificato nelle relative sezioni del presente parere.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento alle scadenze di legge.

e) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.
- L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata

e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- ❑ del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- ❑ delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio pur nella considerazione dello stato di incertezza dovuto alla situazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e ai conseguenti effetti sul bilancio degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Trentin Ruggero)

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).